



Prot. n. 6632

Roma li, 28.03.12

All. 1

Dr. Antonino Porcino
Provveditore Regionale Vicario A.P.
Lombardia **MILANO**

e per conoscenza

Direzione Generale Personale e Formazione
D.A.P.
Ufficio per Relazioni Sindacali D.A.P.

R O M A
Direzione Casa Circondariale **B R E S C I A**

OGGETTO: C.C. Brescia fruizione congedo ordinario e riposi compensativi -

A seguito della nota odierna di questo Coordinamento n° 6629, a dimostrazione del clima d'insofferenza che si registra nei confronti delle relazioni sindacali "disallineate" interviene anche la questione riguardante la gestione del congedo ordinario e riposi compensativi.

In premessa va chiarito che la scrivente O.S. ha ben chiare quali sono le differenze tra i due istituti giuridici citati a tal punto da dover correggere l'affermazione (vedi nota allegata) secondo la quale il dipendente deve fruire il congedo ordinario entro il 1° semestre dell'anno successivo.

La normativa vigente, infatti, prevede che il congedo ordinario sia fruito entro il 31 dicembre di ogni anno e in presenza di particolari esigenze di servizio entro l'anno successivo, mentre se le esigenze sono personali entro il primo semestre successivo (art.18 comma 1 DPR 164/2002).

Senza entrare nel merito delle ragioni che hanno determinato l'accumulo, è bene sottolineare che le osservazioni della UIL vanno ricondotte alla parziale e paradossale condotta di un Direttore che davanti ai due istituti giuridici differenti, seppure entrambi prevedano un limite entro il quale fruirli, agisce in maniera diametralmente opposta.

In un caso (congedo) impone, senza alcuna intransigenza, il godimento d'ufficio con decorrenza dal primo giorno utile dopo un lungo periodo di malattia, nell'altro (riposi) consente e tollera un accumulo spropositato di riposi senza imporre la fruizione sebbene il dipendente sia in servizio.

Due pesi e due misure che sono intollerabili se si considera che il mancato godimento delle ferie e da attribuire a un'assenza legittima (CMO), mentre per i riposi si tratta d'imperizia e omesso controllo.

Ciò che si contesta, comunque, rispetto al congedo non è la pretesa fruizione ma le modalità osservate perché sarebbe stato più corretto imporre un limite entro il quale fruirlo, lasciando al dipendente la discrezione di programmarne i periodi.

Se non si vuole parlare, quindi, di modalità gestionali a "campione" possiamo allora affermare che esistono un risentimento e comunque una "particolare attenzione" ai danni di un dipendente, tra l'altro dirigente sindacale, nei cui confronti si registra un'insolita inflessibilità.

Una gestione equa, trasparente e programmata si pone in maniera analoga nei confronti di chiunque, non fa parzialità e non genera malumore tra il personale.

Noi, invece, al di là dell'episodio abbiamo notizia di atteggiamenti non sempre appropriati dal punto di vista della deontologia professionale.

Premesso quanto sopra si chiede a codesto ufficio di intercedere nei confronti del Direttore della casa circondariale di Brescia affinché uniformi i propri comportamenti e non travisi le questioni poste dalla UIL.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Angelo Urso



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Lombardia
Direzione della Casa Circondariale Brescia*

Nota @ n. ¹⁵⁷ del 23.03.2012

Alle O.S. Uil P.A.

p.c. Provveditorato Amministrazione Penitenziaria
Milano

Oggetto: Gestione congedo ordinario e riposi

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S con la nota del 21.3.2012 si esplicita quanto segue.

Dando per assunta la differenza fra i due istituti giuridici posti in parallelo da codesta O.S. relativamente alle modalità di maturazione e fruizione, si comunica che il congedo ordinario annuale deve essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo: il congedo anno 2010 andava fruito entro giugno 2011.

Ciò , nel caso in parola, non è avvenuto poiché il dipendente si è assentato per malattia senza soluzione di continuità dal 6 aprile 2011.

Pertanto all'atto del rientro in servizio la scrivente direzione ha dovuto garantire d'ufficio la fruizione di un diritto già maturato.

Nell'ipotesi di riposi compensativi richiesti in luogo del pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuato si ritiene trattarsi del frutto di una scelta del dipendente il quale, in luogo del pagamento , chiede riposi compensativi da fruire entro due mesi.

Ove questa O.S. lo volesse potrà acquisire atto formale relativo alle posizioni ancora pendenti relative alla fruizione di c.o. anni pregressi anticipando sin d'ora che sarà difficile rilevare una modalità gestionale a “ campione” di questa Direzione , cosa che lascerebbe intendere una



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Lombardia
Direzione della Casa Circondariale Brescia*

modalità di conduzione della dirigenza scevra da analisi settoriali e programmazione degli interventi tesi al rispetto di tutte le garanzie e diritti previsti dall'ordinamento vigente.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento .

Il Direttore
Francesca Gioieni